



Circolare dell'autorità centrale della Confederazione

del 8 giugno 2012

**sull'applicazione degli artt. 7 cpv. 5 e 8 cpv. 3
dell'ordinanza sull'adozione**

Oltre a ridefinire i compiti dei singoli attori, l'ordinanza sull'adozione (OAdoz, RS 211.221.36) in vigore dal 1° gennaio 2012 si allinea alle procedure degli Stati contraenti della Convenzione dell'Aia sull'adozione (RS 211.221.31). Gli uffici cantonali della migrazione e le Ambasciate svizzere all'estero possono così contare su un supporto specializzato per il controllo dei dossier dei minori prima del loro arrivo in Svizzera. Nella fattispecie si tratta esclusivamente delle procedure di accoglienza di minori provenienti da uno Stato che non ha sottoscritto la Convenzione dell'Aia¹.

Secondo l'articolo 8 capoverso 3 OAdoz, la decisione di rilascio del visto o del permesso di soggiorno per l'adottando è determinata dall'autorizzazione provvisoria o dal consenso all'arrivo del minore da parte dell'Autorità centrale cantonale² (art. 7 cpv. 5 OAdoz). Di conseguenza, l'autorità preposta alla procedura di accoglienza d'ora in poi verificherà non soltanto l'idoneità dei futuri genitori adottivi, ma anche il dossier del minore. Tale verifica dovrà effettuarsi il più presto possibile, in ogni caso prima dell'arrivo del minore.

Per poter accertare rapidamente se le condizioni per rilasciare l'autorizzazione o garantire l'arrivo del minore sono adempiute, l'autorità centrale cantonale deve disporre dei seguenti documenti (art. 7 cpv. 1 OAdoz):

- rapporto medico e sociale sul minore;
- consenso dei genitori biologici all'adozione o dichiarazione dell'autorità competente che attesti il consenso dato conformemente alla legge o indichi le ragioni per le quali tale consenso non può essere dato;
- dichiarazione dell'autorità competente, attestante che il minore è affidato ai futuri genitori adottivi;
- consenso all'adozione del minore capace di discernimento.

Se la decisione lo necessita, l'autorità cantonale può richiedere altri documenti, (art. 7 cpv. 2 OAdoz) riguardanti in particolare l'identità del minore (atto di nascita, passaporto, fotografia).

Non tutti i documenti sono disponibili allo stesso stadio procedurale nei vari Stati di origine e quindi non è sempre possibile ottenerli: al riguardo infatti gli accordi internazionali non contemplano alcun obbligo. Occorre tener conto dei seguenti punti:

- per il rilascio dell'autorizzazione, l'autorità centrale cantonale dovrebbe disporre dei documenti in originale (ev. autenticati) o di altre prove della loro attendibilità;
- i requisiti qualitativi sono soddisfatti se la competente rappresentanza svizzera all'estero ha visionato i documenti, confermato la loro attendibilità e li ha trasmessi per fax o mail all'autorità centrale cantonale;
- se i documenti necessari non pervengono prima dell'arrivo del minore o non sono della qualità richiesta oppure se il loro reperimento comporta, in via eccezionale, un onere sproporzionato o ingiustificabile, è sempre possibile rilasciare l'autorizzazione dopo che il minore è arrivato in Svizzera, purché l'autorità centrale cantonale per le adozioni acconsenta;
- una buona cooperazione tra tutti gli attori e una procedura trasparente presuppongono che l'ufficio di collocamento in vista d'adozione possa presentare ai futuri genitori una proposta di accoglienza di un adottando solamente se l'autorità cantonale è stata informata (art. 16 OAdoz). Inoltre è necessario che tali uffici o i futuri adottanti mettano i documenti necessari a disposizione dell'autorità centrale cantonale il più presto possibile. L'optimum sarebbe presentare all'autorità centrale cantonale la documentazione disponibile già prima dell'incontro con il minore, comunque sempre prima della decisione del giudice estero. In questo modo è possibi-

¹ Per la lista aggiornata degli Stati contraenti si rimanda al sito internet della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato: www.hcch.net (convenzione n°33).

² Per la lista di indirizzi si rimanda al sito internet dell'Ufficio federale di giustizia: www.bj.admin.ch (Rubrica adozioni internazionali).

le garantire per tempo che il minore proposto per l'accoglienza corrisponde in linea di massima al profilo del certificato d'idoneità;

- se richiesto dal giudice estero, l'autorità centrale cantonale per le adozioni oppure, con il suo consenso, l'autorità cantonale competente in materia di migrazione può rilasciare un documento provvisorio che autorizza l'entrata in Svizzera del minore (con riserva in merito alla presentazione dei documenti di cui all'*art. 7 cpv. 1 e 2 OAdoz* prima dell'arrivo).

Estratto dall'ordinanza sull'adozione

Art. 7 Autorizzazione

¹ L'autorizzazione di accogliere un determinato minore può essere rilasciata se le condizioni di cui all'articolo 5 sono adempiute e sono presentati i seguenti documenti:

- a. il certificato di idoneità dei futuri genitori adottivi;
- b. un rapporto medico sulla salute del minore e un rapporto sulla vita del minore fino ad allora;
- c. il consenso del minore sempre che la sua età e le sue capacità lo permettano;
- d. il consenso dei genitori del minore all'adozione o una dichiarazione dell'autorità competente del Paese d'origine del minore che attesti che il consenso è stato dato conformemente alla legge o indichi le ragioni per le quali tale consenso non può essere dato;
- e. la dichiarazione dell'autorità competente secondo il diritto del Paese d'origine del minore, che attesti che quest'ultimo può essere affidato ai futuri genitori in Svizzera.

² L'autorità cantonale può esigere ulteriori documenti.

³ Se i documenti non sono redatti in una delle lingue ufficiali svizzere può richiederne la traduzione o incaricare terzi di farla.

⁴ L'autorizzazione indica segnatamente il nome, la data e il luogo di nascita del minore. Può essere subordinata a oneri e condizioni.

⁵ In caso di adozione internazionale, l'autorità cantonale decide prima dell'arrivo del minore se rilasciare l'autorizzazione. In casi eccezionali motivati, può approvare l'entrata del minore prima di decidere il rilascio dell'autorizzazione, segnatamente se la presentazione dei documenti di cui al capoverso 1 lettere b–e prima dell'arrivo del minore non è possibile o ragionevolmente esigibile.

⁶ Per i minori nati in Svizzera l'autorità cantonale decide prima dell'accoglienza se rilasciare l'autorizzazione.

Art. 8 Autorità cantonale competente in materia di migrazione

¹ L'autorità cantonale trasmette il certificato di idoneità o l'autorizzazione all'accoglienza di un minore straniero all'autorità competente in materia di migrazione.

² L'autorità cantonale competente in materia di migrazione decide se rilasciare il visto o assicurare la concessione del permesso di dimora al minore. Comunica la propria decisione all'autorità cantonale.

³ L'autorità cantonale competente in materia di migrazione o, con il suo consenso, la rappresentanza svizzera nel Paese d'origine del minore può rilasciare il visto o il permesso di dimora soltanto se sono stati presentati i documenti di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere b–e, se l'autorità cantonale ha rilasciato l'autorizzazione o, in via eccezionale, ha approvato l'entrata prima di decidere il rilascio dell'autorizzazione.